

## OPERAZIONI PERSONALI

### Istruzioni per gli adempimenti dei Dipendenti e Collaboratori

#### *Premessa*

Le Regole per le Operazioni Personali individuano gli adempimenti ed i limiti cui sono soggetti, tra gli altri, i Dipendenti e i Collaboratori quando vogliono effettuare operazioni di investimento in strumenti finanziari a titolo personale.

Il presente documento rappresenta un ausilio alla lettura ed alla applicazione delle Regole e definisce le modalità operative per adempiere alle disposizioni previste per i Dipendenti e i Collaboratori. Esso non sostituisce le Regole che costituiscono il riferimento ufficiale per l'interpretazione delle disposizioni in materia di operazioni personali.

I divieti e le restrizioni ivi previsti si aggiungono alle prescrizioni già contenute nella normativa vigente in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato, nonché in regolamentazioni interne quali, in particolare, il Codice Interno di Comportamento di Gruppo, il Regolamento Internal Dealing, la Policy per la gestione dei conflitti di interesse e le Regole per la gestione dei conflitti di interesse e dei flussi delle informazioni privilegiate e confidenziali relative ad emittenti terzi.

#### *Ambito di applicazione*

##### *Soggetti*

Le indicazioni contenute nel presente documento si applicano:

- ai **dipendenti**, con contratto a tempo determinato o indeterminato,
  - compresi i distaccati, in forma totale o parziale, da altra Società del Gruppo;
  - esclusi i distaccati in forma totale presso altre Società del Gruppo, che devono rispettare le regole in materia di operazioni personali della Società presso cui sono distaccati;
  - i distaccati parziali devono rispettare le Regole e le indicazioni contenute nelle Istruzioni e, ove presenti, quelle della società in cui sono distaccati;
- ai **lavoratori somministrati**;
- ai **lavoratori con contratto di collaborazione o di consulenza**;
- agli **stagisti**;
- ai **promotori finanziari non dipendenti**;

di seguito, definiti insieme “**Dipendenti e Collaboratori**”.

##### *Operazioni*

Rilevano le operazioni su strumenti finanziari<sup>1</sup>, effettuate a titolo personale o comunque al di fuori delle attività svolte per conto della Banca, e:

- disposte a valere su **rapporti di deposito titoli intestati o cointestati** al Dipendente e Collaboratore; ovvero

---

<sup>1</sup> A titolo esemplificativo e non esaustivo sono strumenti finanziari: le azioni e gli altri titoli di capitale, le obbligazioni e gli altri titoli di debito, i titoli di stato, le quote/azioni di OICR (fondi comuni di investimento e SICAV), gli strumenti derivati. Per la definizione puntuale di strumento finanziario, si rinvia a quanto indicato nelle Regole.

- disposte dal Dipendente/Collaboratore a valere su rapporti di deposito titoli per i quali il Dipendente/Collaboratore stesso abbia **delega ad operare**; ovvero
- **disposte per conto** del Dipendente/Collaboratore<sup>2</sup> a valere su rapporti di deposito titoli a chiunque intestati.

Sono soggette alle Regole sia le operazioni effettuate presso la Banca sia quelle effettuate presso altri intermediari.

Rilevano in alcuni casi anche le operazioni effettuate dai soggetti “collegati”, cioè dai soggetti con cui il Dipendente/Collaboratore ha rapporti di parentela, stretti legami oppure relazioni tali per cui il Dipendente/Collaboratore abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell’operazione.

### ***Modalità di applicazione***

Le Regole prevedono divieti ed adempimenti applicabili a tutti i Dipendenti e Collaboratori e divieti ed adempimenti specifici per i Dipendenti e Collaboratori che operano in strutture/unità organizzative nelle quali è maggiore la presenza di conflitti di interesse o di informazioni privilegiate o confidenziali.

Conseguentemente:

**1. TUTTI I DIPENDENTI E COLLABORATORI** sono tenuti ad osservare le disposizioni previste nella Sezione I.

**2. i DIPENDENTI e i COLLABORATORI** che:

- sono iscritti nell’Insider List o nella Restricted List<sup>3</sup>, ovvero
- operano in strutture che sono incaricate delle attività di:
  - finanza aziendale o straordinaria;
  - valutazione e concessione del credito o gestione delle relazioni<sup>4</sup> con clientela imprese, corporate, financial institutions, enti sovranazionali, stati, enti pubblici centrali e locali nonché aziende e società a partecipazione pubblica;
  - gestione delle partecipazioni della Società e del Gruppo;
  - tesoreria e proprietary trading;
  - negoziazione in conto proprio, esecuzione ordini per conto dei clienti<sup>5</sup> o prestito titoli, comprese le strutture di sales coinvolte nel processo;
  - gestione di patrimoni;
  - produzione e supporto alla produzione di ricerche in materia di investimenti o altre forme di raccomandazione generale;

sono tenuti ad osservare anche le disposizioni previste nella Sezione II.

---

<sup>2</sup> Rientrano tra le operazioni disposte “per conto” del Dipendente/Collaboratore le operazioni poste in essere da altri soggetti su mandato esplicito o implicito o nell’interesse del Dipendente/Collaboratore stesso.

Al fine dell’individuazione di tali operazioni il Dipendente/Collaboratore deve svolgere, caso per caso, un giudizio sostanziale e veritiero circa l’esistenza o meno di un proprio interesse e/o utilità al compimento della singola operazione, essendo invece irrilevante la natura/tipologia di rapporto che lega al Dipendente/Collaboratore la persona che pone in essere concretamente l’operazione.

<sup>3</sup> Si tratta dei Dipendenti/Collaboratori che operano in strutture destinatarie di Restrizioni Specifiche comunicate attraverso la Procedura Restricted List.

<sup>4</sup> La medesima restrizione si applica a tutte le figure professionali, comunque denominate, che prestano attività di origination o coadiuvano le figure di relazione nei limiti del portafoglio a queste assegnato.

<sup>5</sup> Ci si riferisce esclusivamente ai Dipendenti/Collaboratori che operano nelle strutture centrali.

## SEZIONE I

SI APPLICA A TUTTI I DIPENDENTI E COLLABORATORI

### ***1.1. Operazioni personali non consentite***

Sulla base delle previsioni delle Regole e tenuto conto anche delle disposizioni contenute nel Codice Interno di Comportamento di Gruppo, i Dipendenti e Collaboratori non possono:

- **effettuare operazioni personali<sup>6</sup>:**
  - utilizzando informazioni privilegiate o confidenziali di cui siano in possesso;
  - che confliggono o possono confliggere con gli interessi dei clienti o dei potenziali clienti della Banca o che si pongono in contrasto con i doveri e gli obblighi previsti in capo agli intermediari dalla disciplina che regola la prestazione dei servizi finanziari;
  - qualora siano a conoscenza dei tempi o del contenuto probabili di una ricerca in materia di investimenti prima che la ricerca stessa sia accessibile ai clienti o al pubblico;
- **consigliare a terzi** il compimento di tali operazioni;
- **comunicare ad altre persone**, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa, informazioni o pareri aventi ad oggetto informazioni privilegiate o confidenziali.

Ai sensi dell'art. 5 del Codice Interno di Comportamento di Gruppo, inoltre, i Dipendenti ed i lavoratori somministrati non possono:

- effettuare operazioni di acquisto e vendita della medesima divisa e/o dei medesimi strumenti finanziari nella stessa giornata;
- eseguire vendite allo scoperto;
- effettuare operazioni in strumenti derivati e comunque porre in essere operazioni e/o strategie operative aventi caratteristiche altamente speculative;
- effettuare operazioni personali che, per numero o frequenza, siano tali da distogliere il soggetto che le effettua dall'assolvimento dei compiti aziendali.

Si ricorda, in ogni caso, che i Dipendenti e Collaboratori sono tenuti a rispettare le norme vigenti in materia di abusi di mercato, di protezione dei dati personali, di gestione dei conflitti di interesse e più in generale gli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengano a conoscenza in ragione dell'attività lavorativa.

### ***1.2. Operazioni personali consentite - Obbligo di notificazione***

Operazioni personali diverse da quelle indicate al paragrafo I.1 (e per i Dipendenti e Collaboratori soggetti a Restrizioni Specifiche diverse anche da quelle indicate al paragrafo II.1) possono essere effettuate sia presso la Banca sia presso altri intermediari nel rispetto degli obblighi di comunicazione, registrazione e monitoraggio previsti dalle Regole.

---

<sup>6</sup> I divieti si applicano anche alle operazioni:

- disposte dal Dipendente o Collaboratore anche su depositi intestati a terzi;
- effettuate a valere su depositi intestati o cointestati al Dipendente o Collaboratore anche se disposte dai cointestatari;
- disposte da terzi per conto o nell'interesse del Dipendente o Collaboratore su depositi a chiunque intestati.

In particolare:

- 1) per operazioni effettuate a valere su **rapporti di deposito accesi presso Banche italiane del Gruppo Intesa Sanpaolo**, il Dipendente/Collaboratore non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione in quanto le operazioni sono registrate automaticamente dalla Banca. Non rientrano in tale esenzione le operazioni effettuate a valere su depositi intestati a società fiduciarie e quelle effettuate per interposta persona, per le quali il Dipendente/Collaboratore deve effettuare la notificazione secondo le indicazioni di cui al successivo punto 2;
- 2) per operazioni effettuate a valere su rapporti di deposito accesi presso intermediari diversi dalle **Banche italiane del Gruppo Intesa Sanpaolo**, il Dipendente/Collaboratore è tenuto a notificare:
  - le operazioni da chiunque disposte su rapporti di deposito titoli intestati o cointestati al Dipendente/Collaboratore;
  - le operazioni disposte dal Dipendente/Collaboratore a valere su rapporti di deposito intestati a terzi, per i quali il Dipendente/Collaboratore abbia una delega ad operare<sup>7</sup>;
  - le operazioni disposte per conto del Dipendente/Collaboratore<sup>8</sup> su rapporti di deposito a chiunque intestati.

Le operazioni di cui al precedente punto 2 devono essere notificate tempestivamente ed in ogni caso **entro 10 giorni lavorativi dalla fine del mese** in cui sono state eseguite attraverso l'applicativo "Registro operazioni personali" disponibile nella intranet aziendale.

Non sono soggette agli obblighi di notifica le operazioni relative a strumenti finanziari di uno stesso emittente il cui controvalore complessivo (somma, in valore assoluto, del controvalore delle operazioni di acquisto, vendita e sottoscrizione) sia **inferiore a 20.000 euro** nell'arco di un trimestre solare. Nel caso in cui il limite venga superato nel corso del trimestre con operazioni successive, vanno segnalate anche le operazioni disposte precedentemente che non avevano inizialmente comportato l'obbligo di segnalazione. Resta ferma la facoltà del Dipendente/Collaboratore di segnalare sempre tutte le operazioni senza tener conto del limite di 20.000 euro per emittente.

Nel compimento delle operazioni consentite, i Dipendenti/Collaboratori devono in ogni caso rispettare i limiti e le modalità operative indicate all'art. 5 del Codice di Comportamento di Gruppo.

### ***1.3. Esenzioni***

Non sono soggette ai divieti ed agli obblighi di cui ai precedenti paragrafi le operazioni personali:

- realizzate nell'ambito di un **servizio di gestione di portafogli**, purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il Dipendente/Collaboratore o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita e purché il Dipendente/Collaboratore abbia

<sup>7</sup> Il Dipendente/Collaboratore non è tenuto a notificare le operazioni che, in forza della delega, abbia effettuato per conto di società soggette a vigilanza ovvero di persone giuridiche costituite nella forma di società di capitali e dotate di modelli interni di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001. In Quest'ultimo caso il Dipendente/Collaboratore deve acquisire l'attestazione dell'Organismo di Vigilanza della persona giuridica in ordine all'effettiva adozione di modelli interni di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, contenenti disposizioni specifiche per la prevenzione dei reati sugli abusi di mercato.

<sup>8</sup> Come indicato nella nota 2, si rimette al prudente apprezzamento del Dipendente/Collaboratore l'individuazione delle operazioni da notificare e la conseguente responsabilità in caso di violazione degli obblighi di notifica.

espressamente rinunciato per iscritto alla possibilità di impartire direttamente ordini a valere sul portafoglio in gestione<sup>9</sup>;

- aventi ad oggetto **quote o azioni di OICR** (fondi comuni di investimento o SICAV) armonizzati o soggetti a vigilanza equivalente, purché il Dipendente/Collaboratore e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengono effettuate non partecipino alla gestione dell'OICR interessato;
- aventi ad oggetto **Pronti contro Termine, Titoli emessi da Stati membri dell'Unione Europea o del G10<sup>10</sup> e obbligazioni emesse da Enti sopranazionali**, fatte salve le Restrizioni Specifiche per i Dipendenti/ Collaboratori iscritti in Insider List-Lista Dinamica (cfr. Sezione II, paragrafo 1, punto B) e quelle per i Dipendenti/Collaboratori appartenenti a Strutture destinatarie di restrizioni operative comunicate tramite la Procedura Restricted List (cfr. Sezione II, paragrafo 1, punto C);
- aventi ad oggetto **ETF o Investment Certificates** (se collegati a indici o strumenti finanziari di 5 o più emittenti), fatte salve le Restrizioni Specifiche per i Dipendenti/Collaboratori che operano in strutture centrali che svolgono attività di tesoreria, proprietary trading, negoziazione in conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, gestione di portafogli e gestione collettiva (cfr. Sezione II, paragrafo 1, punto C);
- aventi ad oggetto l'adesione a **offerte pubbliche di acquisto** ovvero a **offerte pubbliche di acquisto e scambio**, se di carattere totalitario o residuale e finalizzate al "delisting" degli Strumenti Finanziari oggetto di acquisto da parte dell'offerente;
- aventi ad oggetto l'esercizio o la vendita di diritti incorporati negli strumenti finanziari, quali aumenti di capitale ed esercizio di warrant, la conversione su facoltà dell'emittente, o a fronte di specifica offerta pubblica, di obbligazioni in azioni e le operazioni compiute nell'ambito di piani di stock option ovvero di azionariato diffuso in aderenza alla disciplina prevista nei relativi regolamenti.

---

<sup>9</sup> A tal fine il Dipendente/Collaboratore deve comunicare all'intermediario presso il quale è attivo il mandato di gestione, la rinuncia alla facoltà di impartire ordini sul portafoglio in gestione utilizzando l'apposito modello disponibile nella sezione della intranet aziendale dedicata alle Regole.

<sup>10</sup> Il Gruppo dei Dieci (G10) è costituito da: Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera.

## SEZIONE II

SI APPLICA AI DIPENDENTI E COLLABORATORI SOGGETTI A RESTRIZIONI SPECIFICHE

### II.1 Operazioni personali non consentite

Fermi restando i divieti e le esenzioni di cui alla Sezione I, per i Dipendenti e Collaboratori che sono iscritti nell'Insider List, nella Restricted List<sup>11</sup> o che operano in determinate strutture della Banca sono previste le ulteriori restrizioni di seguito indicate<sup>12</sup>:

**A.**

**Insider List -  
Lista Statica**

I Dipendenti e Collaboratori iscritti<sup>13</sup> non possono effettuare operazioni personali aventi ad oggetto titoli azionari di Intesa Sanpaolo, o strumenti finanziari ad essi collegati, nei c.d. blocking periods, come previsti dal Regolamento Internal Dealing:

- nei 30 giorni precedenti il Consiglio di Gestione o il Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio e della relazione semestrale relativi alla Capogruppo o ad altra Società del Gruppo interessata;
- nei 15 giorni precedenti il Consiglio di Gestione o il Consiglio di Amministrazione di approvazione della relazione trimestrale relativa alla Capogruppo o ad altra Società del Gruppo interessata.

Eventuali modifiche ai termini suddetti saranno oggetto di apposita comunicazione.

**B.**

**InsiderList -  
Lista Dinamica**

I Dipendenti e Collaboratori iscritti non possono effettuare operazioni personali aventi ad oggetto gli strumenti finanziari degli emittenti in relazione ai quali sono stati iscritti nelle Liste e per tutto il periodo di durata dell'iscrizione stessa.

**C.**

**Strutture incaricate delle attività  
di finanza aziendale o  
straordinaria**

I Dipendenti e Collaboratori appartenenti a tali strutture non possono effettuare operazioni personali sugli strumenti finanziari di qualsiasi emittente quotato o diffuso.

Sono escluse dal divieto le operazioni personali su strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Il divieto si estende anche a tutti i Responsabili gerarchici.

**Strutture incaricate della  
valutazione e concessione credito  
a clienti corporate, financial**

I Dipendenti e Collaboratori appartenenti a tali strutture non possono effettuare operazioni personali aventi ad oggetto gli strumenti finanziari relativi agli emittenti quotati o diffusi

<sup>11</sup> Si tratta dei Dipendenti/Collaboratori che operano in strutture destinatarie di Restrizioni Specifiche comunicate attraverso la procedura Restricted List.

<sup>12</sup> Lo stesso Dipendente/Collaboratore può essere contemporaneamente destinatario di più restrizioni specifiche tra quelle indicate ai punti A., B. e C.

<sup>13</sup> Per i Dipendenti/Collaboratori che siano altresì Soggetti rilevanti ai sensi del Regolamento Internal Dealing, continua a trovare piena applicazione la disciplina ivi prevista, in aggiunta alle prescrizioni contemplate nelle Regole.

**institutions, enti sovranazionali, Stati, enti pubblici centrali e locali nonché aziende e società a partecipazione pubblica**

presenti nei “portafogli” o di competenza dell’unità organizzativa presso cui il Dipendente/Collaboratore opera. Il divieto si estende anche a tutti i Responsabili gerarchici.

**Gestione delle relazioni con i clienti corporate, financial institutions, enti sovranazionali, Stati, enti pubblici centrali e locali nonché aziende e società a partecipazione pubblica**

I Dipendenti e Collaboratori incaricati della gestione di tali relazioni non possono effettuare operazioni personali aventi ad oggetto gli strumenti finanziari relativi agli emittenti quotati o diffusi “portafogliati” ai medesimi Dipendenti/Collaboratori. Il divieto si estende anche a tutti i Responsabili gerarchici.

**Strutture incaricate della gestione delle partecipazioni della Società e del Gruppo**

I Dipendenti e Collaboratori appartenenti a tali strutture non possono effettuare operazioni personali aventi ad oggetto gli strumenti finanziari relativi agli emittenti quotati o diffusi partecipati dalla Società, la cui partecipazione è gestita dall’unità organizzativa presso cui il Dipendente/Collaboratore opera. La restrizione si applica al gruppo di ciascun emittente partecipato dalla Società. Il divieto si estende anche a tutti i Responsabili gerarchici.

**Strutture centrali incaricate di prestare attività di tesoreria e di proprietary trading**

I Dipendenti e Collaboratori appartenenti a tali strutture centrali (quindi escluse le filiali) non possono effettuare operazioni personali aventi ad oggetto le tipologie di strumenti finanziari trattate nell’ambito dell’unità organizzativa presso cui il Dipendente/Collaboratore opera. Il divieto riguarda anche gli ETF e gli Investment Certificates trattati nell’ambito dell’unità organizzativa per i quali non si applica l’esonazione di cui al par. I.3. La restrizione si estende fino al Responsabile di Direzione.

**Strutture centrali incaricate di prestare servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione ordini per conto di clienti e di prestito titoli, incluse le strutture di sales coinvolte nel relativo processo**

I Dipendenti e Collaboratori appartenenti a tali strutture centrali (quindi escluse le filiali) non possono effettuare operazioni personali aventi ad oggetto le tipologie di strumenti finanziari trattate nell’ambito dell’unità organizzativa presso cui il Dipendente/Collaboratore opera. Il divieto riguarda anche gli ETF e gli Investment Certificates trattati nell’ambito dell’unità organizzativa per i quali non si applica l’esonazione di cui al par. I.3. La restrizione si estende fino al Responsabile dell’unità di primo riporto della Business Unit.

**Gestione di portafogli e gestione collettiva del risparmio**

I Dipendenti e Collaboratori incaricati di prestare i servizi indicati non possono effettuare operazioni personali aventi ad oggetto le tipologie di strumenti finanziari trattate dallo stesso Dipendente/Collaboratore per conto dei patrimoni gestiti. Il divieto riguarda anche gli ETF e gli Investment Certificates trattati dal Dipendente/Collaboratore per i quali non si applica l’esonazione di cui al par. I.3. La restrizione si estende fino al Responsabile della Direzione o unità organizzativa equiparabile.

**Strutture destinatarie di restrizioni operative sulla base del modello per la gestione delle Informazioni Privilegiate, Confidenziali e dei conflitti di Interesse<sup>14</sup>**

I Dipendenti e Collaboratori appartenenti a tali strutture non possono effettuare operazioni personali che siano state vietate all'unità organizzativa di appartenenza. La restrizione operativa è riferita alle sole unità organizzative interessate fino al relativo Responsabile.

**Strutture incaricate della produzione e del supporto alla produzione di ricerche in materia di investimenti, di analisi finanziarie o altre forme di raccomandazione generale**

I Dipendenti e Collaboratori appartenenti a tali strutture non possono effettuare operazioni personali aventi ad oggetto gli strumenti finanziari relativi alle società oggetto di copertura da parte dell'unità organizzativa presso cui il Dipendente/Collaboratore opera ovvero appartenenti ai medesimi settori industriali delle società oggetto di copertura.

Il divieto si estende fino al Responsabile della Direzione o unità organizzativa equiparabile.

**Supervisory Analyst**

I Supervisory Analyst non possono effettuare operazioni personali aventi ad oggetto gli strumenti finanziari delle società oggetto di sign-off.

Il divieto si estende fino al Responsabile della Direzione o unità organizzativa equiparabile.

Qualora un Dipendente/Collaboratore venga trasferito da una delle strutture/unità organizzative indicate al punto C ad altra struttura, le restrizioni all'operatività personale rimangono in vigore per **30 giorni dalla data del trasferimento**.

I Dipendenti/Collaboratori che vengono assunti in una delle strutture/unità organizzative indicate al precedente punto C o che vengono trasferiti in tali strutture/unità organizzative sono soggetti alle restrizioni previste per la nuova struttura a partire dalla **data di efficacia dell'assunzione o del trasferimento**.

E' tuttavia consentito, per un **periodo di 6 mesi dalla data di assunzione o di trasferimento**, effettuare operazioni di vendita degli strumenti soggetti a Restrizione Specifica senza l'autorizzazione prevista dal successivo paragrafo II.3, purché il Dipendente/Collaboratore non abbia informazioni privilegiate o confidenziali e nel rispetto delle disposizioni generali previste dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo. Tali operazioni sono soggette agli obblighi di notificazione di cui al par. I.2.

## **II.2 Operazioni personali consentite - Obblighi di notificazione**

I Dipendenti e Collaboratori destinatari di restrizioni specifiche possono effettuare operazioni personali diverse da quelle vietate dai paragrafi I.1 e II.1 e le operazioni previste dalle esenzioni di cui al paragrafo I.3.

In aggiunta all'obbligo di notificazione delle operazioni effettuate presso intermediari diversi dalle Banche italiane del Gruppo - secondo le modalità e i limiti previsti dal paragrafo I.2 - i Dipendenti e Collaboratori

<sup>14</sup> Si intendono sia le restrizioni operative inviate via email e inserite nell'apposito applicativo denominato "Restricted List" sia le restrizioni operative standard che trovano applicazione diretta nei casi e con le modalità previste dalle "Regole per la gestione dei conflitti di interesse e dei flussi delle informazioni privilegiate e confidenziali relative ad emittenti terzi".

indicati ai punti A., B. e C. del paragrafo II.1 sono tenuti a notificare, utilizzando l'apposita sezione dell'applicativo "Registro Operazioni Personali", i **dati identificativi dei cc.dd. Soggetti Collegati**, cioè dei soggetti:

- con cui hanno **rapporti di parentela** (coniuge o convivente more uxorio, figli - maggiorenni o emancipati - conviventi o aventi diritto al mantenimento, ogni altro parente entro il quarto grado che sia convivente da almeno un anno con il Dipendente/Collaboratore);
- con cui hanno **stretti legami**, ovvero persone fisiche o giuridiche legate ad essi da una partecipazione (ossia dal fatto di detenere il 20% o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa) o da un legame di controllo (ossia dal legame che esiste all'interno di un gruppo societario)<sup>15</sup>;
- con cui intrattengono relazioni tali per cui il Dipendente/Collaboratore abbia un **interesse significativo**, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione.

Tali dati sono necessari al fine di provvedere, secondo quanto richiesto dalla normativa, alla registrazione ed al monitoraggio delle operazioni personali effettuate dai Soggetti Collegati presso le Banche italiane del Gruppo Intesa Sanpaolo<sup>16</sup>.

Il Dipendente/Collaboratore è tenuto a comunicare ogni successiva modifica o integrazione dei soggetti così segnalati.

Le comunicazioni devono essere effettuate **entro trenta giorni** dal momento in cui si verifica l'evento che determina l'assoggettamento alle Restrizioni Specifiche ovvero dal momento in cui si è verificato l'evento che fa sorgere il "collegamento" con il Dipendente/Collaboratore.

Il Dipendente/Collaboratore è tenuto ad **informare preventivamente** i suoi Soggetti Collegati dell'esigenza di notificazione alla propria Banca di appartenenza dei loro dati personali. A tal fine deve consegnare ai suoi Soggetti Collegati il documento "Informativa sul trattamento dei dati personali" presente nella sezione della intranet aziendale dedicata alle Regole. Il Dipendente/Collaboratore deve dare conferma della consegna dell'Informativa attraverso l'applicativo "Registro Operazioni Personali", sezione Soggetti Collegati.

### **II.3 Derghe e autorizzazioni**

Derghe alle Restrizioni Specifiche di cui al par. II.1 sono previste, solo per operazioni di disinvestimento, nei seguenti casi:

- per i Dipendenti/Collaboratori indicati ai punti A. e B. del paragrafo II.1 – rispettivamente durante i cc.dd blocking periods ovvero per tutto il periodo di durata dell'iscrizione nell'Insider List/Lista Dinamica – nei casi di:
  - **imprevisto e rilevante cambiamento della situazione finanziaria** del Dipendente;
  - **serie e motivate esigenze familiari** collegate ad esborsi indifferibili e non agevolmente finanziabili in altro modo;

il Dipendente/Collaboratore può eseguire l'operazione entro 5 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo diversa tempistica comunicata nell'ambito dell'autorizzazione stessa;

<sup>15</sup> Per la definizione puntuale di "stretti legami", si rinvia a quanto indicato nelle Regole.

<sup>16</sup> Qualora effettuate per conto del Dipendente/Collaboratore, sono soggette all'obbligo di notificazione anche le operazioni disposte dai "soggetti collegati" a valere su depositi accessi presso intermediari diversi dalle Banche italiane del Gruppo.

- per i soggetti indicati al punto B. del paragrafo II.1 limitatamente alla Insider List - Lista Dinamica relativa all'emittente Intesa Sanpaolo nel caso di:
  - **azioni ricevute a titolo gratuito nell'ambito del sistema incentivante**, senza necessità di preventiva autorizzazione, per la **vendita del quantitativo di azioni necessario alla copertura degli oneri fiscali dovuti**, ovvero previa autorizzazione, **per la parte eccedente**;  
il Dipendente/Collaboratore può eseguire l'operazione di disinvestimento nei 10 (dieci) giorni di mercato aperto successivi all'accredito delle azioni;
  - in **tutti gli altri casi** in presenza di:
    - giacenza in portafoglio da almeno 2 anni nel caso in cui gli Strumenti Finanziari siano acquisiti a titolo oneroso;
    - giacenza libera in portafoglio nel caso di acquisizione a titolo gratuito;il Dipendente/Collaboratore può eseguire l'operazione di disinvestimento nei 3 (tre) giorni di mercato aperto successivi al giorno di pubblicazione dei dati contabili di Intesa Sanpaolo, annuali ed infra-annuali, previa autorizzazione;
- per i soggetti indicati al punto C. del paragrafo II.1, qualora si tratti di **strumenti finanziari acquistati prima dell'entrata in vigore delle restrizioni** ovvero prima dell'insorgere di una delle ipotesi che determinano restrizioni all'operatività personale, il Dipendente/Collaboratore può eseguire l'operazione entro 5 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo diversa tempistica comunicata nell'ambito dell'autorizzazione stessa.

La richiesta di autorizzazione<sup>17</sup> deve essere inserita attraverso l'applicativo "Registro Operazioni Personali" disponibile nell'intranet aziendale.

Per i Dipendenti e Collaboratori che siano altresì Soggetti rilevanti ai sensi del Regolamento Internal Dealing, resta ferma la disciplina ivi prevista, in base alla quale i Soggetti rilevanti possono essere autorizzati, per fondati motivi, dal Consiglio di Gestione a compiere nei c.d. blocking periods operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di Intesa Sanpaolo, o strumenti finanziari ad essi collegati.

---

<sup>17</sup> La Direzione Compliance fornisce riscontro alla richiesta di autorizzazione con la massima sollecitudine e comunque entro 10 giorni dalla sua ricezione, salvo comunicare al Dipendente/Collaboratore un nuovo termine di evasione della richiesta per motivate ragioni.

## **DISPOSIZIONI COMUNI**

### ***Registrazione e monitoraggio***

Le Regole prevedono la registrazione e il monitoraggio di tutte le operazioni personali effettuate su rapporti di deposito accessi presso le Banche italiane del Gruppo intestati o cointestati al Dipendente/Collaboratore (e anche ai suoi Soggetti Collegati se destinatario di restrizioni specifiche) nonché di quelle effettuate su rapporti di deposito accessi presso altri intermediari e notificate dal Dipendente/Collaboratore. L'Ufficio competente al monitoraggio è tenuto a mantenere il più stretto riserbo sulle operazioni personali oggetto di analisi e sulla documentazione acquisita, fatti salvi gli eventuali obblighi di informativa nei confronti degli Organi sociali e delle Autorità.

### ***Obblighi di informativa ai cointestatari, delegati e deleganti***

Il Dipendente/Collaboratore è tenuto ad informare preventivamente gli eventuali cointestatari o delegati dei rapporti di deposito che il Dipendente/Collaboratore detiene presso Banche italiane del Gruppo del trattamento dei loro dati personali effettuato dalla Banca in relazione alle finalità previste dalle Regole e dalla normativa vigente in materia di operazioni personali.

Analoga informativa deve essere fornita dal Dipendente/Collaboratore ai soggetti intestatari di depositi accessi presso Banche italiane del Gruppo che abbiamo attribuito al Dipendente/Collaboratore deleghe o procure ad operare sui propri conti.

### ***Conservazione della documentazione***

Tutti i Dipendenti e Collaboratori sono tenuti a conservare o devono comunque essere in grado di fornire le evidenze documentali, atte a ricostruire tutte le operazioni personali, effettuate a valere su rapporti di deposito accessi presso altri Intermediari e relative agli ultimi 5 anni.

### ***Conseguenze derivanti dall'inosservanza delle Regole***

In caso di violazioni degli obblighi e dei divieti previsti dalle Regole, come chiariti dalla presenti "Istruzioni per gli adempimenti", la Banca adotta i conseguenti provvedimenti di natura disciplinare.

Nel caso di promotori finanziari non dipendenti e persone fisiche che agiscono per conto della Banca sulla base di un accordo di esternalizzazione, i provvedimenti saranno assunti nel rispetto delle clausole contrattuali previste dai relativi accordi, con particolare riferimento alla circostanza che l'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti nelle Regole può essere causa di risoluzione del contratto in essere e può comportare l'obbligo dell'inadempiente al risarcimento del danno.

## ULTERIORI INFORMAZIONI

Nella sezione della intranet aziendale dedicata alle Regole sono disponibili tutti i documenti ad essa collegati e le risposte alle principali domande sugli adempimenti cui i Dipendenti ed i Collaboratori sono soggetti.

Eventuali richieste di chiarimenti o informazioni possono essere inviate all'indirizzo: [operazioni.personali@intesasanpaolo.com](mailto:operazioni.personali@intesasanpaolo.com).